

SEZIONE I

MODULARIO
250UN990009



*Ministero
della Infrastruttura e dei Trasporti*
2060

SERVIZIO IMPIANTI A FUNE TRENTO	
18 LUG. 2005	
NUMERO CONTROLLI CLASSE FUNI	ESSE

MOD. 99/09

*Della +
Capi d'Opera +
John J.*

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO
AD IMPIANTI FISSI - ex TIF 6

Roma,
- 7 LUG. 2005

Prot.n.446(6)56.08.4.1

Alla Regione Valle d'Aosta
Grand Chemin
11020 St. Christophe
AOSTA

p.c.: Alla Prov. Autonoma di Trento
Servizio Impianti a Fune
Centro Le Fornaci-Barchessa
Via Brennero, 136
38100 TRENTO

Alla Prov. Autonoma di Bolzano
Ufficio Trasporti - Servizi Funiviari
Via Crispi, 10
39100 BOLZANO

OGGETTO: Installazione di funi certificate su impianti esistenti.

In relazione alla nota di codesta Regione prot. n. 4521/SIF del 16/03/2005 per quanto in oggetto si rappresenta quanto segue.

Premesso che:

Come è noto in sede europea a Bruxelles in occasione della riunione plenaria con i rappresentanti dei vari paesi aderenti dei costruttori di impianti a fune e degli esercenti è stato stabilito (vedi verbale che ad ogni buon conto si allega), che per gli impianti esistenti non sussiste l'obbligo di utilizzare i pezzi di ricambio marcati CEE.

Ad ulteriore chiarimento si ritiene pertanto al fine di fornire un univoco comportamento di indirizzo fra le autorità di sorveglianza illustrare le seguenti considerazioni:

- a) gli impianti esistenti progettati e costruiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 210/2003 sono regolamentati fino alla conclusione della loro vita tecnica dalla normativa tecnica nazionale;
- b) gli adeguamenti tecnici nonché le revisioni periodiche e le varianti costruttive sono disciplinate dal Decreto 2 gennaio 1985 n. 23.
Detti interventi sono ritenuti necessari allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio;
- c) i pezzi di ricambio per detti impianti devono essere uguali od equivalenti sotto il profilo tecnico funzionale a quelli originali (vale a dire devono possedere le stesse caratteristiche geometriche e fisico-meccaniche dei componenti originali).
Risulta pertanto evidente che anche tali componenti sono stati progettati e costruiti secondo la normativa italiana che per taluni versi si discosta sensibilmente dalla norma CEN.

Alla luce di quanto sopra va preso atto dell'esistenza nel settore di un doppio regime che comporta:

- il rispetto alla normativa italiana per quegli impianti progettati e costruiti prima dell'avvento della Direttiva;
- tutti i nuovi impianti progettati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 210 dovranno risultare rispondenti alla normativa europea.

Tale principio si estende, quindi, anche ai componenti di sicurezza degli impianti esistenti per i quali continuano a valere le usuali procedure autorizzative.

Si reputa quindi prematuro allo stato attuale formulare proposte di eventuali in maniera diversa fra le due norme. Al termine di un adeguato periodo transitorio dette proposte e suggerimenti potranno costituire materia di riflessione anche se fin da ora, stante le notevoli differenze fra le norme di cui trattasi, le divergenze esistenti non appaiono facilmente superabili.

Non si ritiene, pertanto di norma, accoglibile la proposta formulata da codesta Regione Autonoma anche allo scopo di non ingenerare un disorientamento normativo nell'ambito della sicurezza, evento che si è sempre cercato di evitare con la creazione del corpo normativo nazionale.

Si conferma infine, anche alla luce dei recenti contatti verbali intercorsi, la disponibilità da parte di questa Sede a convocare una riunione congiunta per esaminare approfonditamente la problematica di cui trattasi, anche al fine di evitare squilibri nell'emanazione di disposizioni che potrebbero ingenerare confusioni interpretative fra gli enti vigilati e fra le stesse ditte costruttrici.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Amedeo GARGIULO)

